

A tal fine, il Direttore generale propone
 che a detto personale venga corrisposto, a titolo
 di compenso massimo per le sue prestazioni,
 uno stipendio pari alla differenza tra quello
 percepito dall'impiegato stesso, all'atto del
 suo collocamento fuori ruolo, e la rendita a
 lui liquidata in base all'art. 65 del Regola-
 mento per il personale (attualmente per gli
 impiegati con almeno 20 anni di servizio
 corrisponde ad un terzo) oltre agli altri con-
 ciliatori accessori che non sono stati presi in
 considerazione per la determinazione della
 rendita suaccennata (indennità famiglia,
 assegni familiari, tredicesime mensili, e
 ripartizione utili e gratifiche semestrali).

Coloro i quali, invece, allo scendere del
 60° anno di età, cessano definitivamente
 dal servizio, potrebbero essere riassunti,
 ove ciò sia ritenuto utile nell'interesse del
 servizio, con un contratto ex novo, alle condi-
 zioni economiche suaccennate. In questi
 casi gli impiegati dovranno lasciare le loro
 funzioni per essere posti a disposizione
 del Direttore generale per incarichi specia-
 li. Il posto lasciato sarà messo a disposi-
 zione per le promozioni.

Con l'occasione propone al Consiglio
 di aumentare dal 4 al 5% il tasso d'inte-
 esse sulle somme accantonate presso
 l'Istituto, relative al trattamento di quie-
 scenza del personale collocato fuori ruolo.